



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia
Divisione Diritto e Sicurezza DDS

Ordinanza sugli impianti di accumulazione Revisione totale

Commento alle singole disposizioni della nuova OlmA



Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

Capoverso 1:

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 LImA, sono considerati 'impianti di accumulazione' gli impianti per la ritenzione o l'accumulazione di acqua o fango, come pure i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio e neve o per la ritenuta temporanea di acqua (vasche di ritenuta). L'articolo 1 dell'ordinanza stabilisce quali manufatti e installazioni vanno considerati fare parte di un impianto ai sensi delle presenti disposizioni.

Capoverso 2:

Non sono considerati opere di sbarramento i reticolati o le arginature leggere di altro tipo la cui funzione è proteggere dalla caduta di massi, da colate detritiche o da slavine. I relativi impianti, pertanto, non sono considerati 'impianti di accumulazione' ai sensi della presente ordinanza.

Nel caso di traverse mobili per lo sbarramento di fiumi, i relativi argini delimitano i terreni circostanti, situati più in basso, rispetto alla ritenuta e sono pertanto considerati parte dell'impianto di accumulazione.

Capoverso 3:

I laghi naturali sono considerati 'impianto di accumulazione' ai sensi della presente ordinanza solo se la ritenuta è stata innalzata o ingrandita artificialmente mediante opere di sbarramento.

Capoverso 4:

L'esercizio di un impianto di accumulazione è considerato sicuro quando il rischio di una fuoriuscita incontrollata di grandi masse d'acqua non è significativo, ossia appare trascurabile e pertanto accettabile.

Sono considerati 'necessari per un esercizio sicuro', gli impianti e le costruzioni:

- il cui guasto potrebbe provocare la fuoriuscita di grandi masse d'acqua dalla ritenuta,
- che permettono di impedire un incidente di questo tipo,
- che aiutano a individuare in anticipo un incidente di questo tipo.

Tra questi impianti e costruzioni figurano in particolare gli sfioratori e i dispositivi di scarico (scarichi di superficie, di fondo e intermedi) e gli strumenti per la sorveglianza dell'impianto di accumulazione, ma - come già da regolazione attuale - non quelli destinati innanzitutto all'esercizio, quali le condotte forzate verso le centrali e i pozzi piezometrici. Le autorità cantonali che concedono i diritti di sfruttamento delle acque e i permessi di costruzione hanno il compito di vigilare affinché le condotte forzate non costituiscano un pericolo per la sicurezza pubblica. Esse possono limitare i diritti di utilizzazione già concessi qualora sussistesse la minaccia di pregiudizi imminenti nei confronti di terzi.

Tuttavia, nei casi in cui il guasto di opere ausiliarie di per sé non importanti per la sicurezza potrebbe rendere pericolosa l'opera di sbarramento o la ritenuta, ad esempio compromettendo il funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico oppure danneggiando la diga, l'autorità di vigilanza può ordinare di prendere provvedimenti per ridurre il rischio.

Capoverso 5:

Chi intende mettere o rimettere in esercizio un impianto di accumulazione deve ottenere un'autorizzazione dall'autorità di vigilanza (art. 7 cpv. 1 LImA). Insieme al diritto di messa in esercizio e di esercizio illimitato, il titolare si assume l'obbligo di garantire la sicurezza dell'impianto di accumulazione, conformemente alle disposizioni della LImA e dell'OImA, e alle condizioni stipulate nell'autorizzazione.

Anche se si avvale di personale esterno per l'esercizio, la manutenzione o le revisioni, il titolare dell'autorizzazione ha comunque la responsabilità di adempiere agli obblighi impostigli dalla LImA e dall'OImA.



Se non è mai stata concessa alcuna autorizzazione di messa in esercizio oppure questa è oramai irreperibile, gli obblighi del gestore devono essere assunti dal proprietario del fondo, analogamente a quanto prescritto dall'articolo 8 capoverso 6 LImA.

Articolo 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo particolare

Capoverso 1:

Secondo l'articolo 2 capoverso 2 LImA, in funzione del potenziale di pericolo che presentano, gli impianti di accumulazione possono essere assoggettati alla LImA e all'OImA oppure esclusi dal loro campo d'applicazione. Il criterio secondo il quale il potenziale di pericolo è considerato particolare qualora la rottura dell'opera di sbarramento possa mettere in pericolo vite umane o causare danni materiali maggiori corrisponde all'attuale prassi.

Ulteriori dettagli (indagine e ripercussioni della rottura di diversi impianti di accumulazione, classificazione, valori soglia ecc.) saranno disciplinati come finora nelle specifiche direttive, che l'Ufficio federale dell'energia UFE sottoporrà a revisione.

Nel caso di singoli oggetti, i pericoli potenziali possono essere scongiurati costruendo protezioni, in particolare terrapieni. Fintantoché questo tipo di misure resta efficace, ai sensi della LImA e dell'OImA non sussiste un potenziale di pericolo particolare. Si presume che interventi di protezione analoghi siano attuabili, in pratica, solo per gli impianti di piccole dimensioni.

Capoverso 2:

Per garantire una prassi unitaria a livello svizzero, il legislatore ha attribuito all'autorità di vigilanza della Confederazione la competenza di assoggettare alla LImA altri impianti di accumulazione, in funzione del loro potenziale di pericolo particolare (art. 2 cpv. 2 LImA). Questi impianti restano però sotto la vigilanza diretta dei Cantoni (art. 23 cpv. 1 LImA).

Prima di prendere la sua decisione, l'autorità di vigilanza della Confederazione è tenuta a sentire i Cantoni interessati. Tra questi non figurano solo i Cantoni sul territorio dei quali si trova l'impianto, ma anche quelli sui quali si estende la superficie inondabile.

Per rispettare l'obbligo di annuncio di cui al capoverso 2, i Cantoni interessati devono verificare periodicamente e sommariamente se gli impianti di piccole dimensioni presentano un potenziale di pericolo particolare. La necessità di una verifica periodica si spiega con il fatto che occorre tener conto non solo delle caratteristiche del singolo impianto, ma anche della conformazione della regione che sarebbe inondata. Questo territorio può subire modifiche in particolare in seguito ad attività edilizie, il che giustifica una riconsiderazione del pericolo rappresentato dall'impianto di accumulazione. Poiché l'autorità di vigilanza della Confederazione è tenuta a indire un esame più approfondito una volta pervenute l'annuncio da parte dei Cantoni oppure in funzione di fatti di cui è giunta altrimenti a conoscenza, la verifica eseguita dai Cantoni non può essere che sommaria. Va ricordato qui che l'UFE sottoporrà a verifica e, se necessario, modificherà i criteri stabiliti nelle sue direttive per definire il potenziale di pericolo di un impianto. I Cantoni, pertanto, potranno annunciare determinati impianti solo dopo che le attuali direttive saranno state riviste.

Articolo 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di pericolo particolare

Per gli stessi motivi passati in rassegna nel commento all'articolo 2 OImA, all'autorità di vigilanza della Confederazione è stata attribuita la competenza di escludere determinati impianti dal campo d'applicazione della LImA.

Anche in questo caso, prima di prendere la sua decisione essa è tenuta a sentire i Cantoni interessati.



Articolo 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine

Capoverso 1:

Per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine, i requisiti tecnici di sicurezza possono essere stabiliti solo in accordo con le autorità del Paese limitrofo e tenendo conto delle rispettive legislazioni.

Capoverso 2:

Nel definire i requisiti in questione, l'autorità di vigilanza della Confederazione è tenuta, nel rispetto della legislazione sovraordinata e dei principi generali del diritto, ad attenersi, per quanto possibile, alle disposizioni applicate agli impianti che si trovano esclusivamente su territorio svizzero.

Capitolo 2: Sicurezza degli impianti di accumulazione

Sezione 1: Costruzione

Articolo 5 Rinuncia a dispositivi di scarico

I manufatti in questione comprendono esclusivamente quelli che servono a proteggere da pericoli naturali e che, di norma, trattengono masse d'acqua solo temporaneamente.

Articolo 6 Approvazione dei piani

Per assolvere gli obblighi ai quali la vincolano gli articoli 7 capoverso 1 e 9 capoverso 3, l'autorità di vigilanza deve ricevere dal titolare dell'approvazione dei piani, prima e durante l'esecuzione dei lavori nonché dopo la loro conclusione, i documenti necessari. La periodicità dei rendiconti e i documenti in questione sono definiti al momento dell'approvazione dei piani e sono elencati, a titolo di esempio, nei capoversi 2 e 3. I piani, inoltre, possono essere approvati con la condizione di sottoporre documenti supplementari all'autorità di vigilanza.

Per evitare che l'obbligo imposto al titolare dell'approvazione dei piani risulti sproporzionato, è d'altra parte possibile rinunciare a un'impegnativa documentazione scritta, in particolare per impianti di piccole dimensioni e per modifiche di poco conto.

Articolo 7 Esecuzione dei lavori

Gli impianti di accumulazione che entrano nel campo d'applicazione della LImA e dell'OImA sono molto diversi tra loro. L'autorità di vigilanza deve pertanto disporre di un certo margine di apprezzamento per stabilire se e in che modo seguire concretamente l'esecuzione dei lavori, in particolare per quanto concerne la periodicità dei controlli sul posto. I Cantoni svolgono diverse funzioni in particolar modo per ciò che concerne i bacini di laminazione delle piene (costruiscono, gestiscono e vigilano su questi impianti). Essi devono pertanto poter garantire, grazie ad un'adeguata organizzazione amministrativa, di essere in grado di contrastare i pericoli derivanti da possibili conflitti di interesse.

Articolo 8 Modifiche di progetto

Questa disposizione corrisponde in ampia misura all'articolo 5 capoverso 2 OIA attualmente in vigore. Garantendo che le modifiche di progetti già approvati siano sottoposte alla verifica dell'autorità di vigilanza, le permette di esercitare con continuità le sue funzioni. In analogia all'articolo 6 capoverso 2 LimA l'approvazione ai sensi della legislazione sugli impianti di accumulazione dev'essere integrata nell'approvazione necessaria secondo un'altra legge.



Articolo 9 Fine dei lavori di costruzione

Assieme all'articolo 6 capoverso 3 e fatta eccezione per qualche lieve modifica di ordine redazionale, questa disposizione corrisponde all'articolo 6 OIA attualmente in vigore. Il termine entro il quale va rimesso il rapporto conclusivo dei lavori eseguiti è stabilito dall'autorità di vigilanza al momento dell'approvazione dei piani, tenendo conto delle circostanze concrete.

Articolo 10 Smantellamento

Lo smantellamento va pianificato ed eseguito in modo che la sicurezza sia costantemente garantita anche durante l'esecuzione dei lavori e che, alla loro conclusione, non sussista più alcun potenziale di pericolo particolare. Questo tipo di progetti, pertanto, è considerato alla stessa stregua dei progetti di modifica di cui all'articolo 6 capoverso 1 LImA.

Sezione 2: Messa in esercizio e esercizio

Articolo 11 Requisiti per la messa in esercizio

Capoverso 1:

Questa disposizione corrisponde in ampia misura all'articolo 9 capoverso 2 OIA attualmente in vigore. Il gestore è tenuto a stabilire e sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza i regolamenti necessari a garantire un esercizio sicuro.

Capoverso 1 lettera b:

L'articolo 25 capoverso 1 OlmA indica i documenti che deve includere il regolamento d'emergenza.

Capoverso 2:

Se l'aggiornamento di un regolamento non ha alcuna ripercussione sulla sicurezza, va semplicemente annunciato all'autorità di vigilanza e non necessita di approvazione. L'approvazione è invece indispensabile per le modifiche più importanti, concernenti ad esempio le disposizioni per l'utilizzazione degli sfioratori e degli scarichi di fondo in caso di eventi straordinari oppure lo schema delle operazioni di annuncio.

Articolo 12 Messa in esercizio

Capoverso 1:

Sono elencati, in modo non esaustivo, i provvedimenti più importanti per sorvegliare lo stato e il comportamento dell'impianto di accumulazione durante il primo invaso controllato. Se nel singolo caso lo considera necessario, al momento di autorizzare la messa in esercizio l'autorità di vigilanza può ordinare misure di sorveglianza supplementari. In particolare, deve ordinare specifici provvedimenti di sorveglianza per i casi in cui, di solito, non ha luogo alcuna vera e propria messa in esercizio (ad es. per vasche di ritenuta delle piene).

Capoverso 2:

Se sia necessaria o meno la presenza sul posto di un incaricato dell'autorità di vigilanza al momento della messa in esercizio, è una questione che va valutata caso per caso. Non è possibile fornire una soluzione univoca, valida per tutti i tipi di impianto.

Capoverso 3:

Questa disposizione corrisponde in larga misura all'articolo 7 capoverso 2 OIA attualmente in vigore.

Articolo 13 Fine della messa in esercizio

In caso di primo invaso o di rimessa in carico, l'opera di sbarramento e il sottosuolo subiscono una prima sollecitazione, o tornano a subirla. Nel sottosuolo si crea un nuovo equilibrio statico e idrogeo-



logico. Durante questa fase, di conseguenza, occorre potenziare la sorveglianza dell'impianto e del sottosuolo. Il rapporto sulla messa in esercizio dev'essere redatto anche per gli impianti per i quali non è possibile un vaso controllato. Sulla base del rapporto sulla messa in esercizio si valuta se il comportamento dell'impianto è conforme ai requisiti di sicurezza. È inoltre possibile trarre delle prime valutazioni su quello che sarà il probabile comportamento dell'impianto durante l'esercizio normale.

Articolo 14 Requisiti per l'esercizio

Capoverso 1:

Questa disposizione corrisponde in ampia misura parte all'articolo 8 capoverso 1 OIA attualmente in vigore. Né la legislazione attuale né quella che subentrerà prevedono una vera e propria autorizzazione di esercizio, che fa implicitamente parte di quella rilasciata per la messa in esercizio (art. 7 cpv. 3 LImA). È tuttavia chiaro che si può passare a un esercizio normale dell'impianto solo a condizione che, sulla base dei risultati della fase di messa in esercizio, sia possibile prevedere che lo stato e il comportamento dell'impianto saranno conformi ai requisiti di sicurezza.

Capoverso 2:

Nel regolamento di sorveglianza, il gestore deve spiegare come organizza l'esercizio in modo da garantire la sicurezza costante dell'impianto di accumulazione. Deve stabilire, in particolare, le responsabilità e la periodicità dei controlli visivi, delle misurazioni e delle prove di funzionamento.

Capoverso 3:

Se l'aggiornamento non ha alcuna ripercussione sulla sicurezza, va semplicemente annunciato all'autorità di vigilanza e non necessita di approvazione. L'approvazione è invece indispensabile per le modifiche più importanti, concernenti ad esempio il tipo e la frequenza delle misurazioni.

Articolo 15 Prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico

Capoversi 1 e 2:

Queste disposizioni corrispondono in ampia misura all'articolo 12 capoverso 2 OIA attualmente in vigore.

Il regolamento di sorveglianza deve definire la procedura da applicare per lo svolgimento delle prove di funzionamento. Durante le prove occorre tener conto, accanto ai dettagli legati alla sicurezza vera e propria, anche della sicurezza della popolazione residente a valle e degli aspetti ecologici.

Capoverso 3:

Si introduce qui un nuovo disciplinamento, in base al quale, in casi eccezionali e motivati, gli esami possono essere eseguiti anche senza scarico d'acqua oppure in altro modo. Se esiste uno scarico intermedio sufficientemente capace, la prova di funzionamento dello scarico di fondo può essere eseguita con un'altezza d'invaso media. Il regolamento di sorveglianza deve definire la procedura da applicare per lo svolgimento delle prove, anche in caso l'autorità preveda un'eccezione.

Capoverso 4:

Secondo l'articolo 5 OlmA, nelle vasche di ritenuta e nelle briglie per la stabilizzazione dell'alveo si può rinunciare all'installazione di scarichi di fondo e paratoie di fondo. Se però questi dispositivi esistono già, ne va regolarmente verificato il funzionamento. Poiché i relativi impianti servono alla ritenuta solo temporanea, le verifiche possono essere eseguite senza scarico d'acqua.

Articolo 16 Revisione

Capoverso 1:

I lavori su parti dell'impianto il cui funzionamento è necessario per garantire un esercizio sicuro (ad es. strumentazione di sorveglianza, sfioratori e dispositivi di scarico oppure componenti della struttura



portante) devono essere annunciati all'autorità di vigilanza. Il gestore deve annunciare le revisioni tempestivamente, affinché l'autorità di vigilanza abbia il tempo necessario per esaminare la documentazione, richiedere eventuali dati supplementari oppure intervenire prima dell'inizio dei lavori.

Le revisioni prevedono sovente la semplice sostituzione di parti sottoposte a usura e, di norma, non influiscono sulla sicurezza dell'impianto. In passato è sovente sorta la domanda se l'autorità di vigilanza, una volta ricevuto l'annuncio di questo tipo di lavori, dovesse anche approvarli; il presente capoverso stabilisce ora espressamente che ciò non è necessario.

Se tuttavia i lavori non si limitano a una revisione ma, soprattutto nel caso di sfioratori o dispositivi di scarico, prevedono anche, ad esempio, di intervenire sulla capacità di deflusso, si tratta di una modifica ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LImA, per la quale va richiesta un'approvazione dei piani.

Non occorre annunciare all'autorità di vigilanza i lavori di manutenzione ordinaria che non hanno alcuna ripercussione sulla sicurezza dell'impianto di accumulazione (ad es. verniciatura o sostituzione di una ringhiera sul coronamento, interventi di ripulitura superficiale oppure sostituzione dell'illuminazione nei cunicoli di controllo).

Capoverso 2:

La sicurezza dell'impianto va garantita anche durante i lavori di revisione degli sfioratori e dei dispositivi di scarico. Improvvisi cambiamenti meteorologici, ad esempio, possono comportare un rapido mutamento della situazione idrologica. Per consentire di abbassare velocemente l'invaso anche durante i lavori di revisione, si possono prendere in considerazione, se necessario, provvedimenti dannosi per l'ulteriore esercizio dell'impianto e che, dopo l'intervento, renderebbero necessari lavori di ripristino.

Articolo 17 Controlli correnti

Questo articolo corrisponde in ampia misura all'articolo 12 capoverso 1 OIA attualmente in vigore.

Anche in caso di misurazioni teletrasmesse, occorre eseguire regolari misurazioni manuali, in modo da individuare rapidamente eventuali errori di trasmissione o di misurazione. A differenza del disciplinamento attuale, nel caso di impianti che temporaneamente (ad es. in una determinata stagione) non sono sotto invaso, sarà possibile, durante il periodo in questione, rinunciare alle misurazioni manuali. Il regolamento di sorveglianza stabilisce i dettagli concernenti i controlli correnti.

Le misurazioni manuali sul posto devono svolgersi almeno una volta al mese per i grandi impianti (purché sia nel periodo di invaso) e almeno una volta all'anno per gli altri impianti.

Articolo 18 Controllo annuale

Capoversi 1 e 3:

I capoversi 1 e 3 corrispondono in ampia misura all'articolo 13 OIA attualmente in vigore.

Capoverso 2:

Il termine di consegna per il rapporto annuale è disciplinato ora in modo uniforme. Un termine di sei mesi appare adeguato poiché da un lato lascia al professionista esperto tempo sufficiente per allestire il rapporto e, dall'altro, permette all'autorità di vigilanza di ottenere un quadro aggiornato sullo stato dell'impianto.

Articolo 19 Controllo quinquennale

I capoversi 1 e 3 corrispondono in ampia misura all'articolo 14 OIA attualmente in vigore.

Capoverso 1:

Continueranno a essere sottoposti a un controllo quinquennale soprattutto gli impianti di grandi dimensioni che sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione. I periti indipendenti devono essere qualificati e disporre di solide conoscenze tanto in ingegneria civile quanto in geologia.



Capoverso 2:

Il termine per presentare i rapporti sugli esami approfonditi di sicurezza riceve ora un disciplinamento uniforme, ed è fissato a nove mesi. Questo termine si giustifica per il fatto che, prima di stendere i rapporti, i periti devono avere il tempo per consultare i diversi documenti che il gestore è tenuto a presentare, in particolare il rapporto annuale di cui all'articolo 18 OImA.

Capoversi 3 e 4:

In casi motivati, l'autorità di vigilanza può eccezionalmente ordinare esami straordinari della sicurezza oppure indire un controllo quinquennale di un impianto di piccole dimensioni qualora esso presenti caratteristiche particolari e tecnicamente impegnative. Accanto a queste misure, espressamente menzionate nell'ordinanza, può deciderne altre, a sua discrezione.

Articolo 20 Professionista esperto e periti

Capoverso 1:

Come già in passato, il gestore deve annunciare all'autorità di vigilanza la nomina dell'esperto (art. 18).

Capoverso 2:

L'autorità di vigilanza dovrà ora approvare la nomina dei periti (art. 19) designati dal gestore.

Capoverso 3:

Il gestore decide autonomamente se affidare i controlli annuali a un professionista interno o esterno all'azienda. È invece obbligato ad affidare il rapporto quinquennale all'esterno, a persone indipendenti non solo dalla gestione, ma anche dal proprietario e dal professionista esperto, con i quali non devono sussistere rapporti di parentela prossima né rapporti economici o di subordinazione.

Articolo 21 Obbligo di annuncio

Il gestore deve annunciare tempestivamente all'autorità di vigilanza le date, in modo da permetterle di inviare sul posto un suo collaboratore per partecipare alle prove di funzionamento e ai sopralluoghi.

Articolo 22 Raccolta degli atti concernenti l'impianto di accumulazione

La disposizione corrisponde in ampia misura all'articolo 16 OIA attualmente in vigore.

Negli atti dovranno ora figurare anche la convenzione d'utilizzazione e la base del progetto, nonché il rapporto sulla messa in esercizio.

Se è stato redatto uno studio monografico sull'impianto (sintesi dei piani determinanti, caratteristiche, rapporti sullo stato e sul comportamento), dovrà essere incluso nella raccolta degli atti.

Articolo 23 Controlli dell'autorità di vigilanza

La nuova OImA stabilisce ora anche gli obblighi dell'autorità di vigilanza.

Partecipando regolarmente, come già avviene, ai controlli quinquennali e alle ispezioni i collaboratori dell'autorità di vigilanza potranno e dovranno confrontarsi direttamente con lo stato dell'impianto, a intervalli di tempo adeguati.

Articolo 24 Misure dell'autorità di vigilanza

La disposizione corrisponde in ampia misura all'articolo 10 capoverso 2 OIA attualmente in vigore. Poiché per le vasche di ritenuta non è possibile uno svuotamento dell'impianto, l'autorità di vigilanza, dopo diffida infruttuosa, ordinare la messa fuori esercizio



Sezione 3: Piano d'emergenza

Articolo 25 Provvedimenti per i casi d'emergenza

Capoverso 1 lettera a:

Per tutti gli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione sono già state preparate le mappe di inondazione. In futuro andranno preparate mappe simili anche per gli impianti che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

Capoverso 1 lettera b:

Un'analisi dei pericoli dovrà ora permettere di identificare e valutare i fattori che potrebbero fortemente pregiudicare o impedire la gestione del caso d'emergenza. Sulla base di questi risultati si prenderanno le necessarie misure precauzionali (ad es. definire le località in cui azionare le sirene d'allarme o l'invio delle squadre d'intervento).

Capoverso 1 lettera c:

La strategia per i casi d'emergenza è definita sulla base della mappa di inondazione e del regolamento di manovra delle paratoie. Essa indica a quale situazione corrisponde un determinato grado di pericolo e illustra le misure precauzionali stabilite in base all'analisi specifica.

Capoverso 1 lettera d:

L'organizzazione per i casi d'emergenza si fonda sulla strategia di cui alla lettera c. Stabilisce le singole funzioni, i compiti dei responsabili e lo svolgimento della procedura d'allarme.

Capoverso 1 lettera e:

Il dossier d'intervento include i documenti necessari per gestire i casi d'emergenza e un elenco degli strumenti a disposizione, quali:

- organigramma delle responsabilità in caso d'emergenza,
- liste di controllo quali lo svolgimento della procedura d'allarme (sia interna che alle centrali di intervento della polizia cantonale, alle autorità cantonali e alle autorità federali),
- fogli d'istruzione,
- liste dei contatti.

Capoverso 2:

In particolare nel caso di vasche di ritenuta e briglie per la stabilizzazione dell'alveo alcuni punti del regolamento d'emergenza possono essere omessi.

Articolo 26 Sistema d'allarme acqua

Conformemente all'ordinanza sull'allarme (OAll; RS 520.12), la Confederazione e i Cantoni gestiscono già un sistema di allarme con sirene per avvertire la popolazione. Queste sirene sono da recente in grado di emettere un suono per allarme generale e/o per allarme acqua (si tratta delle cosiddette "sirene combinate"). Per essere utilizzate in modalità 'allarme acqua' devono tuttavia essere munite di specifici componenti supplementari.

La responsabilità di far scattare tempestivamente l'allerta o l'allarme in caso di pericolo di inondazione spetta ai gestori, indipendentemente dalle dimensioni dei loro impianti (art. 12 cpv. 1 OAll). Nel regolamento d'emergenza, che va sottoposto all'approvazione dell'UFE, essi sono tenuti a definire i criteri tecnici per attivare l'allerta e l'allarme, le competenze interne e i canali di comunicazione con l'esterno (art. 20 cpv. 1 e 2 OAll).

Sulla base dell'OIA attualmente in vigore, che prevede un sistema speciale d'allarme acqua solo per gli impianti con una ritenuta superiore a 2 milioni di m³, sono finora stati dotati di sistemi di questo tipo 64 impianti di grandi dimensioni.



Capoverso 1:

Un possibile pericolo elevato entrerà in linea di conto, con ogni probabilità, solo per gli impianti d'accumulazione di grandi dimensioni, su cui vigila direttamente la Confederazione. Per questo motivo l'autorità di vigilanza della Confederazione ha ora l'obbligo di indicare quali impianti con una ritenuta inferiore a 2 milioni di m³ dovranno comunque dotarsi di uno speciale sistema d'allarme acqua conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LImA.

Capoverso 2:

Il nuovo criterio di 'pericolo elevato' (art. 11 cpv. 2 LImA), introdotto nell'ambito dei dibattiti parlamentari, è qui precisato: un pericolo è considerato elevato quando coinvolge un gran numero di persone nella zona contigua. Per stabilire quali impianti, rispetto alla situazione attuale, saranno tenuti a dotarsi di uno speciale sistema d'allarme acqua, l'UFE dovrà stimare il numero di persone in pericolo (*people at risk*, PAR). Sono da considerare nella stima le persone che soggiornano regolarmente e per un lungo periodo di tempo nella zona contigua. Si suppone che per un valore soglia di 1 000 PAR, tra 15 e 20 impianti di grandi dimensioni dovranno dotarsi di uno speciale sistema d'allarme acqua.

Capoverso 3:

Secondo l'attuale prassi, l'UFPP è chiamato non solo a pronunciarsi sulla progettazione tecnica e l'installazione del sistema d'allarme acqua, ma anche a sottoporlo a revisione e ad assumere i costi per la progettazione, l'acquisto e l'installazione, nonché quelli per il rimodernamento dei sistemi già esistenti (art. 21 cpv. 1 OAI).

Articolo 27 Piani di evacuazione per la popolazione

Capoversi 1 e 2:

Secondo l'articolo 18 capoverso 2 OIA attualmente in vigore, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono tenuti, mediante i mezzi e le strutture comunemente usati per la protezione della popolazione, a garantire un'eventuale evacuazione. Malgrado ciò, finora non è mai stata emanata alcuna disposizione che obblighi esplicitamente ad allestire piani specifici. Alcuni Cantoni e Comuni hanno tuttavia già provveduto ad allestire piani di evacuazione, sulla base delle mappe di inondazione, e li hanno diffusi tra la popolazione. Il presente articolo introduce ora un obbligo esplicito.

Capoverso 3:

Con la trasmissione dei piani di evacuazione all'UFE e all'UFPP (Centrale nazionale d'allarme), sarà possibile desumere un quadro della situazione a livello nazionale.

Capoverso 4:

I Cantoni devono assicurare che i piani di evacuazione vengano aggiornati continuamente. Un aggiornamento è in particolar modo necessario quando le mappe di inondazione vengono riviste o qualora parti della zona d'inondazione subiscano un cambiamento dell'utilizzazione significativo.

Capoverso 5:

L'UFPP è designato come autorità responsabile poiché nei piani di evacuazione la protezione della popolazione ha priorità assoluta.

Articolo 28 Provvedimenti in caso di minaccia militare

In caso di minaccia militare non è da escludere un attacco diretto a impianti di accumulazione di grandi dimensioni, pertanto occorre prevedere disposizioni concernenti la portata, l'avvio e la velocità di un abbassamento precauzionale dell'invaso. Per gli impianti più grandi sono stati predisposti e aggiornati, a questo scopo, dati sull'abbassamento; si è inoltre provveduto a organizzare accantonamenti di truppe nei pressi dei maggiori impianti. Fino a poco tempo fa, in caso di minaccia militare la responsabilità di prendere le misure necessarie a contenere i danni provocati da inondazioni spettava al Co-



mando dell'esercito; in seguito all'ultima riorganizzazione interna, l'incarico passa ora allo Stato maggiore federale NBCN.

Capitolo 3: Vigilanza

Articolo 29 Autorità di vigilanza della Confederazione

Capoverso 1:

Questa disposizione corrisponde in ampia misura all'articolo 21 capoverso 1 OIA attualmente in vigore. I compiti di vigilanza assunti in precedenza dall'Ufficio federale delle acque e della geologia UFAEG sono passati, dal 1° gennaio 2006, all'UFE.

Capoverso 2:

Questo capoverso elenca i compiti che l'autorità di vigilanza della Confederazione si assume già oggi. Quanto alle direttive menzionate alla lettera c, si tratta di manuali per l'esecuzione della legislazione: da un lato concretizzano concetti non precisati ulteriormente dalla LImA e dall'OImA e, dall'altro, descrivono misure e procedure che, di norma, vengono accettate dall'autorità di vigilanza (certezza del diritto). Altre misure e procedure sono ammissibili, purché sia garantito lo stesso livello di sicurezza.

Capoverso 3:

Anche per gli impianti di grandi dimensioni che sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione, i rispettivi Cantoni dispongono solitamente di ampie competenze, in quanto rilasciano concessioni e permessi di costruzione. È necessario quindi che l'autorità di vigilanza della Confederazione trasmetta loro la documentazione fondamentale in merito agli impianti d'accumulazione che si trovano sul loro territorio. Se il gestore ha già inoltrato questa documentazione alle autorità cantonali, non occorre che l'UFE la inoltri a sua volta.

Articolo 30 Autorità di vigilanza dei Cantoni

I Cantoni sono tenuti a designare l'autorità di vigilanza competente sul loro territorio, come finora.

La lettera a corrisponde in ampia misura all'articolo 22 OIA attualmente in vigore. L'adempimento degli altri compiti è necessario affinché l'autorità di vigilanza della Confederazione possa ottemperare ai suoi obblighi, ovvero vigilare sull'esecuzione della legge (art. 22 cpv. 1 LImA).

Capitolo 4: Disposizioni finali

Articolo 31 Autorità incaricata della procedura penale amministrativa

Nessuna osservazione.

Articolo 32 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Secondo l'articolo 28 capoverso 4 LImA il Consiglio federale disciplina i dettagli per la riscossione della tassa di vigilanza. A questo scopo, l'OE-En è modificata conformemente all'allegato all'OImA, con l'aggiunta del nuovo articolo 9a.

Articolo 9a capoverso 2 lettera a OE-En:

Con l'elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza si intende, in primo luogo, la preparazione di direttive dell'autorità di vigilanza della Confederazione, ma anche l'accompagnamento di progetti di ricerca. I crediti per progetti di studio e di ricerca sono tuttavia stanziati dalla Confederazione. Non sono presi in considerazione nel calcolo degli introiti generali della tassa di vigilanza e, di conseguenza, non sono a carico dei gestori.



Articolo 9a capoverso 2 lettera c OE-En:

La formazione e il perfezionamento riguardano le persone esterne all'Amministrazione federale che si occupano del settore della sicurezza degli impianti di accumulazione (si pensa in particolare a congressi, conferenze, articoli specializzati ecc.).

Articolo 9a capoverso 2 lettera d OE-En:

L'autorità di vigilanza della Confederazione prende parte ai lavori delle seguenti organizzazioni nazionali e internazionali, garantendo così il trasferimento di conoscenze a livello internazionale:

- CSD Comitato svizzero delle dighe;
- ICOLD International Committee on Large Dams;
- European Government Dam Safety Network.

Articolo 9a capoverso 3 OE-En:

Con questa chiave di riparto, la tassa di vigilanza è suddivisa tra i gestori degli impianti di grandi dimensioni, in funzione della radice cubica dei rispettivi volumi di ritenuta. In tal modo si garantisce una ripartizione ragionevole. Sulla base delle cifre registrate nel corso del 2009, e tenuto conto del previsto ampliamento dell'autorità di vigilanza della Confederazione, la tassa si situerà, secondo il volume di ritenuta, all'incirca tra 200 e 13 000 franchi all'anno per impianto. In analogia agli emolumenti nel settore degli impianti di accumulazione vengono fissati dei valori massimi anche per la tassa di vigilanza.

Articolo 9a capoverso 4 OE-En:

Come già indicato dal Consiglio federale nel suo messaggio sulla LImA, i gestori di impianti per la protezione contro pericoli naturali non sono tenuti a versare alcuna tassa di vigilanza. Tra questi impianti figurano, ad esempio, le vasche di ritenuta e le dighe per la protezione contro le valanghe.

L'UFE, inoltre, può esentare, in parte o completamente, gli impianti di accumulazione che non sono utilizzati a scopi commerciali e che, ad esempio, costituiscono un biotopo o fungono da meta per scopi ricreativi (ad es. l'impianto di Wenigerweiher, nel Canton San Gallo).

Articolo 33 Disposizioni transitorie

Capoverso 1:

Le approvazioni e le autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono sostanzialmente valide anche in seguito. Ciò significa che possono essere modificate a posteriori a svantaggio del titolare oppure revocate dalle autorità competenti solo a determinate condizioni (in particolare interessi pubblici di ordine superiore).

Capoverso 2:

Secondo l'articolo 11 lettera b, i gestori di impianti di accumulazione sono ora tenuti a redigere un regolamento d'emergenza. I gestori di impianti esistenti, ossia messi in esercizio prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, devono sottoporre un regolamento di questo tipo all'approvazione dell'autorità di vigilanza entro cinque anni.

Capoverso 3:

Se i periti non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 capoverso 2, l'autorità di vigilanza sollecita i gestori entro 1 anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza a sottoporre la nuova nomina del professionista esperto o del perito per approvazione..

Capoverso 4:

Secondo le disposizioni transitorie attualmente in vigore, 30 impianti di accumulazione di piccole dimensioni si trovano sotto la vigilanza diretta della Confederazione (elenco in allegato, art. 29 cpv. 1 OIA). Con l'abrogazione dell'OIA, la vigilanza su questi impianti spetterà ai Cantoni (cap. IV/2). L'autorità di vigilanza della Confederazione dovrà trasmettere alle autorità cantonali la relativa documentazione entro 2 anni.



Capoverso 5:

Secondo l'articolo 18 capoverso 2 OIA attualmente in vigore, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono tenuti ad adottare provvedimenti per un'eventuale evacuazione della popolazione. Finora, tuttavia, non è mai stata emanata alcuna disposizione che obblighi esplicitamente ad allestire piani specifici. Alcuni Cantoni e Comuni hanno tuttavia già provveduto ad allestire piani di evacuazione, sulla base delle mappe di inondazione, e li hanno diffusi tra la popolazione. Il presente articolo introduce ora un obbligo esplicito.

Articolo 34 Entrata in vigore

L'OImA entrerà in vigore contemporaneamente alla LImA, presumibilmente all'inizio del 2013.



ALLEGATO:

Elenco degli impianti di accumulazione di piccole dimensioni che saranno d'ora in poi soggetti alla vigilanza diretta dei Cantoni (stato attuale):

Cantone	impianto di accumulazione
AR	Listweiher
AR / SG	Schwänberg
BE	Sulgenbach
BE	Weiermatt
BE	Zwirgi
BL	Eimatt
GR	Heidsee
GR	Isel
GR	Lag Falerin (Alp Dado)
GR	Ual da Mulin
LU	Pfaffnau (Schiessstand)
LU	Schlundbach
SG	Andwilerbach
SO	Baslerweiher
SZ	Sihl-Höfe
TI	Loré (B19)
TI	Sonvico
UR	Isenthal
UR	Schöni
UR	Waldnacht
VS	Frid
VS	Hospitalet
VS	Icogne
VS	La Lurette
VS	Louvie
VS	Mattsand
ZH	Aabachweiher
ZH	Pilgersteg
ZH	Teufenbachweiher
ZH	Waldweiher